

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-6377 del 29/12/2020
Oggetto	CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEL DEMANIO IDRICO DEL CORSO D'ACQUA SILLARO AD USO AGRICOLO E SFALCIO ARGINALE NEI COMUNI DI ARGENTA (FE), IMOLA (BO), MEDICINA (BO) E CONSELICE (RA). DITTA: VUOCOLO MAURIZIO. PRATICA: FE20T0028.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-6502 del 23/12/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno ventinove DICEMBRE 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.



Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

**OGGETTO: CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREE DEL DEMANIO IDRICO AD USO AGRICOLO E A SFALCIO
ARGINALE.**

COMUNE: ARGENTA (FE), IMOLA (BO), MEDICINA (BO) E CONSELICE (RA).

CORSO D'ACQUA: TORRENTE SILLARO.

RICHIEDENTE: AZIENDA AGRICOLA VUOCOLO MAURIZIO.

PRATICA: FE20T0028.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la l.r. 24/2009 art.51, la l.r. 2/2015 art.8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;

– la DEL-2019-102 del 07/10/2019 "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara alla Dott.ssa Marina Mengoli";

PREMESSO che l'Azienda Agricola Vuocolo Maurizio, C.F. VCLMRZ63H14A393Z P. IVA 01835620384, con sede in Via Bastia Ponente n. 8, nel comune di Argenta (FE) era titolare della concessione rilasciata con Det. n. 14472 del 11/11/2013 dal Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Reno della Regione Emilia Romagna, per occupazione di un'area del demanio idrico di mq. 466.201,10 dei Fiumi Sillaro e Idice nei Comuni di Massa Lombarda (RA), Bastia (RA), Imola (BO), Medicina (BO), Conselice (RA) e Argenta (FE) ad uso sfalcio arginale e coltivazioni in golenia con scadenza al 30/11/2019 (cod.Proc. BO12T0142) e che con provvedimento n. **DET-AMB 2020-6055 del 14/12/2020**, è stata autorizzata la rateizzazione relativa al pagamento dei canoni dovuti per le annualità 2014/15, 2016/17, 2017/18 e 2018/19 per una somma di € 9.668,16 euro a titolo di capitale ed interessi al 30/12/2020 maggiorati dell'interesse dovuto ad ogni rata versata, **PRESO ATTO** della domanda pervenuta il 20/04/2020 registrata al PG/2020/0057447 di pari data con cui il sig Vuocolo Maurizio, in qualità di titolare dell'impresa agricola individuale "Vuocolo Maurizio", c.f. VCLMRZ63H14A393Z / P.Iva 01835620384 con sede in via Bastia Ponente 8 nel Comune di Argenta (FE), ha richiesto la concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico di mq 291.655 del Torrente Sillaro nei Comuni di Argenta (FE), Imola (BO), Medicina (BO) e Conselice (RA), ad uso agricolo e sfalcio arginale, con estensione prevalente nella provincia di Ferrara e considerando ulteriormente la sede legale del richiedente, così individuate:

ARGINI

Comune di Imola - BO (sommità arginale e corpo arginale lato torrente)

Foglio 9 - mapp. 40, 41/p; Foglio 7 - mapp. 27/p;

Comune di Medicina -BO (sommità arginale e corpo arginale lato torrente)

Foglio 86 - mapp. 32/p; Foglio 69 - mapp. 85/p, 28/p

Comune di Conselice - RA (corpo arginale completo)

Fog. 8 - mapp. 98/p, 90/p;

Comune di Argenta (FE) (corpo arginale completo)

Fog. 170 - mapp. 26/p; Fog. 171 – mapp; 24/p; Fog. 172 - mapp. 13/p;

GOLENE

Comune di Imola -BO

Foglio 9 - mapp. 39

Comune di Medicina -BO

Foglio 86 – mapp. 81, 68; Foglio 69 – mapp. 84, 27;

Comune di Conselice -RA

Fog. 8 - mapp.98/p, 1/p

Comune di Argenta -FE

Fog. 170 - mapp. 27; Fog. 171 - mapp. 25; Fog. 172 - mapp. 19

TERRENO LATO CAMPAGNA:

Comune di Argenta -FE

Fog. 170 - Mapp. 126/p

PRESO ATTO della dichiarazione sostitutiva registrata al protocollo PG/2020/0075015 del 22/05/2020 con la quale il Sig.Vuocolo Maurizio dichiara *“di occupare ed utilizzare le superfici demaniali ad uso sfalcio...[.]..a far data dal 01/12/2019.”*;

PRESO ATTO della dichiarazione sostitutiva registrata al protocollo PG/2020/0075015 del 22/05/2020 con la quale il Sig. Vuocolo Maurizio dichiara di non richiedere lo svincolo della cauzione relativa alla concessione rilasciata con Det. n. 14472 del 11/11/2013 dal Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Reno della Regione Emilia Romagna chiedendo di mantenerla in deposito per il procedimento denominato FE20T0028;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 188 del 10/06/2020 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007, in quanto ricade in parte all'interno del sito di Importanza comunitaria IT “4060001 –

Valli di Argenta” e in parte all’interno della “Stazione Campotto di Argenta” del Piano Territoriale del Parco del Delta del Po, zona C sottozona C - FLU;

PRESO ATTO dell’assenso espresso da:

- Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile (Nullaosta idraulico det. dirigenziale n. 2086 del 10/07/2020 nota PG/2020/0100211 del 13/07/2020);
- Ente Parco del Delta del Po (Nullaosta e valutazione di Incidenza, prov. n. 2020/00269 del 17/06/2020, PG/2020/0087387 del 17/06/2020);
- Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna (Valutazione di Incidenza, PG/2020/0095525 del 02/07/2020);

che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione.

CONSIDERATO che l’occupazione dell’area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- le spese istruttorie;
- la somma pari a euro 2.323,01 in data 23/12/2020 sul c/c postale avente IBAN IT42C0760102400001018766582 corrispondente al canone per l’anno 2020 più una mensilità relativa all’annualità 2019 pari a 13 mensilità, 4 delle quali maggiorate in applicazione dell’art. 51 L.R. 24/2009 sostituito da art. 8 L.R.11 del 27 luglio 2018, per occupazione senza titolo;
- a titolo di deposito cauzionale la somma pari a euro 1.953,37 in data 31/10/2013 sul c/c postale avente IBAN IT18C0760102400000000367409;

RITENUTO sulla base dell’istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire, fatti salvi i diritti di terzi, all'impresa agricola individuale "Vuocolo Maurizio", c.f. VCLMRZ63H14A393Z / P.Iva 01835620384 con sede in via Bastia Ponente 8 nel Comune di Argenta (FE), la concessione, ad uso agricolo e sfalcio come documentato agli atti, per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Torrente Sillaro, di mq 291.655 sita nei Comuni di Argenta (FE), Imola (BO), Medicina (BO) e Conselice (RA), così individuate:

ARGINI

Comune di Imola - BO (sommità arginale e corpo arginale lato torrente)

Foglio 9 - mapp. 40, 41/p; Foglio 7 - mapp. 27/p;

Comune di Medicina -BO (sommità arginale e corpo arginale lato torrente)

Foglio 86 - mapp. 32/p; Foglio 69 - mapp. 85/p, 28/p

Comune di Conselice - RA (corpo arginale completo)

Fog. 8 - mapp. 98/p, 90/p;

Comune di Argenta (FE) (corpo arginale completo)

Fog. 170 - mapp. 26/p; Fog. 171 - mapp. 24/p; Fog. 172 - mapp. 13/p;

GOLENE

Comune di Imola -BO

Foglio 9 - mapp. 39

Comune di Medicina -BO

Foglio 86 – mapp. 81, 68; Foglio 69 – mapp. 84, 27;

Comune di Conselice -RA

Fog. 8 - mapp.98/p, 1/p

Comune di Argenta -FE

Fog. 170 - mapp. 27; Fog. 171 - mapp. 25; Fog. 172 - mapp. 19

TERRENO LATO CAMPAGNA

Comune di Argenta -FE

Fog. 170 - Mapp. 126/p,

codice pratica FE20T0028;

2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2025**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 23/12/2020 (PG/2020/186942 del 23/12/2020);
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2020 in 1.639,77 euro, di cui sono dovuti fino al termine dell'anno 2020, 2.323,01 euro pari a 13 mensilità, 4 delle quali maggiorate in applicazione dell'art. 51 L.R. 24/2009 sostituito da art. 8 L.R.11 del 27 luglio 201, per occupazione senza titolo;
5. di mantenere a titolo di deposito cauzionale l'importo di 1.953,37 euro, versato in data 31/10/2013 per il procedimento BO12T0142 scaduto il 30/11/2019;
6. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
7. di dare atto che la Ditta dovrà essere in regola con gli adempimenti antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 nei casi previsti per l'eventuale richiesta di erogazioni a suo favore e non essendo questo Servizio a conoscenza di richieste formali già effettuate o da effettuarsi a seguito del rilascio del presente atto, preso atto della dichiarazione sostitutiva presentata agli atti al prot. PG/2020/185232 del 21/12/2020;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che il Responsabile del procedimento è l'Ing. Marco Bianchini;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le

controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile del Servizio

Dott. ssa Marina Mengoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata all'impresa agricola individuale "Vuocolo Maurizio", c.f. VCLMRZ63H14A393Z / P.Iva 01835620384 con sede in via Bastia Ponente 8 nel Comune di Argenta (FE). (cod. pratica FE20T0028).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Torrente Sillaro così individuata:

ARGINI

Comune di Imola - BO (sommità arginale e corpo arginale lato torrente)

Foglio 9 - mapp. 40, 41/p; Foglio 7 - mapp. 27/p;

Comune di Medicina -BO (sommità arginale e corpo arginale lato torrente)

Foglio 86 - mapp. 32/p; Foglio 69 - mapp. 85/p, 28/p

Comune di Conselice - RA (corpo arginale completo)

Fog. 8 - mapp. 98/p, 90/p;

Comune di Argenta (FE) (corpo arginale completo)

Fog. 170 - mapp. 26/p; Fog. 171 - mapp. 24/p; Fog. 172 - mapp. 13/p;

GOLENE

Comune di Imola -BO

Foglio 9 - mapp. 39

Comune di Medicina -BO

Foglio 86 – mapp. 81, 68; Foglio 69 – mapp. 84, 27;

Comune di Conselice -RA

Fog. 8 - mapp. 98/p, 1/p

Comune di Argenta -FE

Fog. 170 - mapp. 27; Fog. 171 - mapp. 25; Fog. 172 - mapp. 19

TERRENO LATO CAMPAGNA:

Comune di Argenta -FE

Fog. 170 - Mapp. 126/p,

come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.

2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a mq 291.655, è destinata ad uso agricolo e sfalcio arginale.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione per l'anno in corso è fissato pari a 1.639,77 euro e il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali;

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 1.953,37 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2025**.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio

del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità

espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione

concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLAOSTA IDRAULICO E DA ENTE PARCO, SERVIZIO PARCHI, ETC..

1. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con determinazione dirigenziale n. 2086 del 10/07/2020 nota prot. PG/2020/0100211 del 13/07/2020 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Reno e Po di Volano:

“1) dal ciglio della sponda fluviale, dal piede in golena dell'argine e dal piede a campagna dell'argine dovranno essere mantenute delle fasce di rispetto larghe almeno quattro metri ciascuna.

2) Le superfici arginali e le fasce di rispetto di cui sopra dovranno essere mantenute a prato naturale permanente con la proibizione di qualsiasi coltivazione.

3) Nei piani golenali e, ove presenti, nei banconi esterni con l'eccezione delle fasce di rispetto di cui sopra, sarà consentita, oltre al prato naturale, la sola coltivazione di erba medica o prato stabile polifita. Per tali coltivazioni sarà consentita la preparazione del terreno con lavorazioni che non dovranno superare i trenta centimetri di profondità. Al termine del ciclo colturale del medicaio e/o del prato stabile polifita (di durata almeno quinquennale) potrà essere autorizzata, comunque per una sola annata agraria, la coltivazione di grano e/o orzo.

4) Nelle zone vincolate come ZPS-SIC, (ad eccezione del terreno agricolo a lato campagna in Comune di Argenta - fog. 170 mapp. 126/p.), lo sfalcio si deve attenere al disciplinare tecnico per i siti della rete Natura 2000 approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 79/2018 allegato E ed in particolare:

- Nella regione fluviale esterna all'alveo di magra (comprendente sia le sponde che le golene) è

consentito lo sfalcio della vegetazione erbacea e del canneto negli anni pari in destra idraulica e negli anni dispari in sinistra idraulica, nel periodo compreso tra l'16 luglio e 14 marzo anche più volte nel corso dell'anno.

- Nel corpo arginale (comprendente le sommità arginali, le scarpate interne ed esterne e le banche) è consentito lo sfalcio della vegetazione erbacea, arbustiva e del canneto sia negli anni pari che in quelli dispari, anche più volte nel corso dell'anno. Tale sfalcio dovrà essere eseguito almeno due volte l'anno, il primo non prima del mese di giugno (a rispetto del periodo di fioritura delle orchidee eventualmente presenti sulle sponde arginali) e il finale nel periodo agosto- settembre.

- Gli sfalci dovranno essere svolti con gradualità, evitando la presenza contemporanea di più mezzi operativi in diverse zone dell'area interessata, in maniera da evitare la dispersione degli animali presenti verso ambiti di Pre-Parco interessati da attività venatoria.

- Durante il periodo venatorio, i lavori di sfalcio dovranno essere effettuati solo nelle giornate di martedì e venerdì, giorno di silenzio venatorio, al fine di evitare la dispersione degli animali verso aree esterne cacciabili.

- Dovranno essere adottate tutte le precauzioni e misure necessarie ad evitare qualsiasi forma di perturbazione o danneggiamento della fauna e della vegetazione presente nelle aree attraversate dai mezzi durante la fase di lavoro, in particolare dovranno essere limitati i danni alle specie di uccelli nidificanti (in particolare aironi, cormorani e mignattino piombato).

5) Nelle zone non ricadenti nei vincoli ZPS-SIC, lo sfalcio della vegetazione erbacea e del canneto nella regione fluviale esterna all'alveo di magra (comprendente sia le sponde che le golene) è consentito sia negli anni pari che in quelli dispari.

6) Per lo sfalcio della vegetazione erbacea è da preferire, particolarmente nelle zone vincolate ZPS-SIC, l'utilizzo di barre di involo.

7) Nella zona vincolata dal Parco regionale Delta del Po (valle del ponte della Cardinala in sinistra) i mezzi meccanici adibiti agli sfalci della vegetazione erbacea dovranno essere obbligatoriamente dotati di idonei dispositivi per la salvaguardia della fauna eventualmente

presente (barra di involo e strumenti di segnalazione acustica).

8) Su tutte le superfici date in concessione è proibita la concimazione sia chimica che organica, il diserbo chimico e l'uso di fitofarmaci.

9) È a carico del concessionario lo sfalcio dei corpi arginali, costituiti dalle sommità arginali, dalle scarpate interne ed esterne e dalle banche, corrispondenti al lotto assegnato, nonché di tutte le aree fino al ciglio di sponda della cunetta di magra ricadenti all'interno del perimetro del lotto stesso.

10) In ogni caso lo sfalcio delle erbe è subordinato alle esigenze idrauliche dell'Amministrazione concedente. Sarà quindi facoltà del Servizio far anticipare o posticipare, od anche impedire, i lavori di cui sopra in caso di piene, di temute inondazioni ed in ogni altra evenienza in cui, a giudizio del Servizio stesso, ciò apparisse necessario, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o riduzioni del canone.

11) Le operazioni colturali, lo sfalcio delle erbe, la loro lavorazione in luogo e la successiva raccolta dei prodotti con il trasporto fuori dalle arginature dovranno essere eseguiti in modo da non arrecare danni alle superfici arginali. Sarà quindi vietato, in caso di pioggia, il transito sopra i manufatti arginali dei mezzi agricoli.

12) È vietato il pascolo degli animali sulle scarpate e banche dei corpi arginali. Eventuali trasgressori incorreranno nelle penalità comminate dalle norme di polizia idraulica e risponderanno dei danni arrecati.

13) Nessun compenso spetterà al concessionario per perdita di prodotto parziale o totale in caso di sommersione dalle acque di piena delle superfici concesse.

14) Il concessionario non potrà con i raccolti tenere ingombre le superfici arginali, questi dovranno essere caricati e trasportati fuori dalle arginature nel minor tempo possibile. Soprattutto le fasce di rispetto e le sommità arginali devono essere sempre libere da ostacoli di qualsiasi genere.

15) È vietato al concessionario qualunque lavoro che tendesse ad alterare lo stato delle scarpate, dei piani delle banche e sottobanche, quand'anche avesse ciò per scopo di aumentare il terreno prativo. È vietato anche lo scarico di materiale terroso, la costruzione di arginelli od altre forme di

impedimento al libero deflusso delle acque.

16) È vietato nel modo più tassativo la costruzione in sito di qualsiasi manufatto, recinzioni, baracche, ecc., anche a carattere di provvisorietà.

17) Il concessionario non potrà impedire od ostacolare lo sfalcio anche totale delle sommità o delle fasce di rispetto in qualunque tempo venisse fatto dall'Amministrazione idraulica o da chi ha l'onere della manutenzione di strade o rampe, né per tale sfalcio, e conseguente eventuale mancanza di prodotto, potrà pretendere qualsiasi compenso od abbuono.

18) L'area demaniale in concessione dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da detriti, scarichi o depositi di qualsiasi natura e consistenza.

19) L'Amministrazione concedente potrà procedere alla dichiarazione di decadenza della concessione, a seguito di un utilizzo diverso da quello concesso o per inottemperanza alle prescrizioni della concessione stessa, previa diffida ad ottemperare entro un congruo termine.

20) In caso di mancato rinnovo o per revoca o dichiarazione di decadenza della concessione, l'area dovrà essere restituita pulita, sgombra e priva di qualunque manufatto e/o cosa, l'inottemperanza comporterà l'introito della cauzione e l'attivazione dei procedimenti previsti dalla normativa in materia di polizia idraulica.

21) Per sopravvenuti motivi idraulici e/o di pubblico interesse, questo Servizio può revocare il nulla osta e ordinare il ripristino dei luoghi, ovvero prescrivere modifiche.

22) L'Amministrazione idraulica nell'ambito delle proprie competenze si riserva il diritto di eseguire lavori, manutenzioni, rilievi ed in genere di occupare, modificare o alterare in qualunque tempo e modo e per qualsiasi motivo i suoli, ed il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso del canone, se non quando fosse privato, a causa del lavoro e dell'occupazione, del prodotto per più di un quinto dell'intera superficie concessa. In tal caso la riduzione del canone sarà in proporzione della perdita di superficie produttiva da determinarsi con insindacabile giudizio dell'Amministrazione idraulica. La riduzione avrà luogo solamente per l'annata in cui il prodotto della superficie del terreno occupato o danneggiato sia venuto a mancare.

23) *Il personale dell'Amministrazione concedente, di Imprese incaricate dalla stessa Amministrazione o chiunque altro sia autorizzato potranno percorrere le superfici concessionate, eseguirvi lavori, rilievi, saggi, ecc., senza che mai possa competere alcun compenso al concessionario. Le superfici concessionate, limitatamente alle sommità degli argini o alle fasce di rispetto, potranno essere percorse da altri concessionari che necessitano di tale passaggio per accedere ai lotti a loro concessionati.*

24) *Il presente disciplinare tecnico è fatto unicamente nei riguardi idraulici indipendentemente dalle condizioni che possono venire richieste dalle altre Amministrazioni interessate, ed è vincolato a tutti gli effetti alle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica.*

25) *Il concessionario è l'unico responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi e per i relativi risarcimenti, nonché per eventuali danni che venissero arrecati all'Amministrazione concedente.*

26) *La violazione alle disposizioni del presente provvedimento sarà punita con le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.*

27) *Qualsiasi variazione circa la titolarità dell'opera in questione dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio scrivente.*

28) *Di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza idraulica.*

2. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta e Valutazione di Incidenza Ambientale, rilasciato con provvedimento n. 2020/00269 del 17/06/2020 nota prot. PG/2020/0087387 del 17/06/2020 dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po:

“• si prescrive il divieto di coltivazioni erbacee non permanenti ed arboree per una ampiezza non inferiore di metri lineari 10 dal ciglio delle sponde dell'alveo del fiume Sillaro,

• si prescrive di prestare particolare attenzione durante le operazioni di sfalcio e coltivazione ad assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo del fiume Sillaro,

- *è vietata la discarica, a qualsiasi titolo, di rifiuti solidi urbani, di rifiuti speciali, di materiali tossico-nocivi, di materiali inerti, di sottoprodotti e scarti di lavorazione, fatta eccezione per l'accumulo temporaneo dei residui di sfalcio e potatura;*
- *è vietata la circolazione veicolare in percorsi fuoristrada, ad eccezione dei mezzi agricoli;*
- *si prescrive di prestare particolare attenzione durante le operazioni di semina e raccolta non che di sfalcio alla tutela delle fasce marginali a canneto, dei boschi riparali a *Salicetum albae*, delle praterie arginali a *Brometalia erecti* e della continuità fisica ed idrologica del corso d'acqua;*
- *è espressamente vietato l'utilizzo di barre sfalcianti per potare alberi e arbusti;*
- *le operazioni di sfalcio meccanico delle sponde arginali, potrà essere eseguito una sola volta l'anno, al di fuori del periodo compreso tra il 1 marzo e il 31 luglio."*

3. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nella Valutazione di Incidenza Ambientale, nota prot. PG/2020/0095525 del 02/07/2020 rilasciato dal Servizio Aree Protette e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia Romagna:

- "- è vietato tagliare la vegetazione arborea presente,*
- è obbligatorio mantenere a prato naturale da sfalcio, senza lavorazione e trasemina, almeno il 25% di ogni singola superficie gestita a prato naturale o a pascolo,*
 - è obbligatorio mantenere una fascia arbustiva e/o arborea di almeno 20 m di larghezza nel lato verso il corso d'acqua. Qualora la fascia arbustiva e/o arborea non sia presente è obbligatorio lasciare una fascia incolta di 20 m di larghezza nel lato verso il corso d'acqua."*

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per

le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 o alle maggiori somme previste dalla medesima L.R. 7/2004 e s.m.i..

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.